

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

(SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO
“HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

AZIONE DI PREVIDENZA **Fondo Pensione Aperto**

(iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 111)

Il presente documento è valido a decorrere dal 01/08/2026

Gli aderenti alla forma pensionistica complementare hanno la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata alle condizioni di seguito riportate:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni d'iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) decorsi otto anni d'iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze degli aderenti. In quest'ultimo caso sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine sulla motivazione della richiesta.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali per i quali l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze realizzate tempo per tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle stesse.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300,00 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Le richieste di anticipazione, che devono essere corredate dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, sono inoltrate alla Compagnia, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori che si impegnano a trasmetterle a quest'ultima entro il giorno successivo a quello di ricezione. Le informazioni in merito alla documentazione da produrre potranno essere richieste, anche telefonicamente, alla Compagnia o ai soggetti incaricati del collocamento. La Compagnia, secondo le indicazioni ricevute dal partecipante, darà esecuzione alla richiesta entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Le quote del richiedente saranno valorizzate al valore che le stesse hanno nel giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello dell'acquisizione della notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno luogo alla fattispecie. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di pervenimento dell'ultimo documento necessario. È necessario tener presente che sugli importi erogati viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta, come riportato nel **Documento sul regime fiscale**.

Va tenuto in considerazione che, stante la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, del decreto, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative (di cui al decreto n.124/93) per le prestazioni maturate al 31 dicembre 2007, intendendosi per tali quelle per cui, entro tale data, siano stati conseguiti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell'interessato mediante esplicita richiesta.

